



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MADDALENA RABITTI

Seduta del 05/07/2018

FATTO

Parte ricorrente, in data 8 maggio 2008, stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della pensione, pari ad euro 29.040,00, da rimborsare con n. 120 rate mensili da euro 242,00 ciascuna. Successivamente nel mese di maggio 2012, il ricorrente ha estinto il finanziamento, in corrispondenza della rata n. 48, ricevendo, in sede di conteggio estintivo, l'importo di euro 108,00 a titolo di "ristoro commissioni".

Esperito infruttuosamente il reclamo del 22 dicembre 2016, parte ricorrente, in data 9 ottobre 2017, adiva questo Arbitro per chiedere, a titolo di rimborso delle commissioni bancarie, di intermediazione e degli oneri assicurativi, l'importo complessivo di euro 4.423,81, oltre agli interessi legali dalla data di anticipata estinzione.

Parte ricorrente comunica, poi, di aver ricevuto dalla Compagnia Assicurativa il rimborso di euro 114,44 che viene trattenuto quale acconto sul maggior importo richiesto, tuttavia non è stata allegata alcuna evidenza a supporto di tale affermazione. L'intermediario non ha prodotto le controdeduzioni.

DIRITTO

Deve, innanzitutto, rilevarsi che il ricorrente non deposita né la liberatoria rilasciata dall'intermediario né l'evidenza del pagamento del debito residuo indicato nel conteggio estintivo; tuttavia il Collegio considera provata l'anticipata estinzione sulla base



dell'affermazione del ricorrente in merito al rimborso degli oneri assicurativi che avrebbe accettato come acconto sul maggior importo dovuto.

Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata degli oneri commissionali nonché assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n.3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art.125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Sulla base di tale orientamento, il Collegio ritiene, in linea di principio, che: (a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili), e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili pro quota); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (d) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva, oltre che la competenza dell'ABF, trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (e) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per

cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).

In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, pur prevedendo il contratto la non rimborsabilità delle stesse, la formulazione della relativa clausola contrattuale, priva di qualsiasi riferimento o illustrazione dell'attività svolta a fronte delle predette commissioni, fa propendere per somme soggette a maturazione nel corso del tempo, dunque *recurring* e, come tali, da restituirsi *pro quota* (si veda al riguardo la recente decisione di questo Collegio di Roma, n. 9663 del 27.10.2016). (Cfr. Collegio di Roma, decisione 8033/2017)

Su queste basi, in applicazione del sopra menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere dall'intermediario, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a euro 849,16, come risulta dalla seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni bancarie</i>				2.497,44	1.498,46		108,00	1.390,46
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.294,16	1.376,50			1.376,50
<i>Oneri assicurativi</i>				2.772,17	1.663,30		114,44	1.548,86
Totale								4.315,82

Il risultato non coincide con la richiesta di parte ricorrente che calcola il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non tenendo conto del "ristoro commissioni" riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 4.315,82 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA